



Sportello Unico per le Attività Produttive

Piano formativo per i Comuni della Provincia di Pavia

IL SUAP

normativa e realizzazione

Pavia, 26 gennaio 2011
CCIAA – Sala Consiliare



I PRESUPPOSTI NORMATIVI

I SUAP



- **Articolo 41 Costituzione: libertà d'impresa**
- **41.** L'iniziativa economica privata è libera.
- Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
- La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali

La libertà di iniziativa economica

MM



- **Trattato sulla Comunità europea**
- La libertà di impresa è il primo presupposto del Trattato, sul quale si snodano le quattro libertà, e tutta la disciplina della tutela della concorrenza

La libertà di iniziativa economica



Il 47° considerando della direttiva servizi

Al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative è opportuno fare in modo che ogni prestatore abbia un **interlocutore unico** tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità (in prosieguo: sportello unico). Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o in funzione delle attività interessate. **La creazione degli sportelli unici, infatti, non dovrebbe interferire nella divisione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale.** Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività con le altre autorità. **Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative ma anche da camere di commercio e dell'artigianato ovvero da organismi o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione.** Gli sportelli unici sono destinati a svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore sia come autorità direttamente competente a rilasciare i documenti necessari per accedere ad un'attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore e le autorità direttamente competenti.

MM



Il 52° considerando della Direttiva 123

La realizzazione in tempi ragionevolmente brevi di un sistema di procedure e di formalità espletate per via elettronica costituirà la condicio sine qua non della semplificazione amministrativa nel settore delle attività di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti. Tale obbligo non osta a che gli Stati membri offrano, oltre a mezzi elettronici, altri strumenti per espletare tali procedure e formalità. Il fatto che tali procedure e formalità debbano poter essere espletate a distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri provvedano affinché ciò possa avvenire a livello transfrontaliero. Restano escluse da tale obbligo le procedure o le formalità che, per loro natura, non possono essere espletate a distanza. Inoltre, ciò non interferisce con la legislazione degli Stati membri sull'uso delle lingue.

MM



La direttiva servizi (art. 8)

Procedure per via elettronica

-  1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, **a distanza e per via elettronica, mediante lo sportello unico e le autorità competenti.**



Conclusioni

-  Nella servizi si trovano tutti gli elementi di com.unica e del SUAP:
 -  Interlocutore unico
 -  Non interferenza nella divisione di compiti tra Autorità
 -  Collocazione presso la CCIAA, presso gli EE.LL. o presso privati (Ag.Imprese)
 -  Flussi documentali elettronici azionati telematicamente



Privatizzazione, semplificazione e liberalizzazione

La libertà di iniziativa economica



- **Privatizzazione** semplificazione liberalizzazione
- Nel solco dei principi dettati dal legislatore comunitario e dalla giurisprudenza della CGCE, anche il legislatore italiano in maniera massiccia dal 1991, ha iniziato un percorso di uscita del pubblico dalla attività di impresa, reinterprestando in chiave completamente nuova le disposizioni dell'articolo 41 della Costituzione.
- si è cioè creato un quadro innovativo soggettivo di attuazione del principio di libertà di impresa: l'impresa è solo quella privata.

La libertà di iniziativa economica



- **Privatizzazione semplificazione liberalizzazione**
- Negli anni successivi (1997 in poi) si è passati ad affrontare oggettivamente il problema, evitando gli intralci che si potessero frapporre tra l'aspirante imprenditore e il diritto costituzionale alla libertà di impresa.
- L'approccio è però di tipo burocratico, cioè destinato a ridurre il costo amministrativo dell'avvio dell'impresa, senza – necessariamente – toccare i confini dell'attività.
- Si interviene ad es. sui procedimenti, sul *modus procedendi*, sulle certificazioni (dPR 445; dPR 558 (DIA); legge 340)

La libertà di iniziativa economica *MM*



- **Privatizzazione semplificazione liberalizzazione**
- Il terzo passaggio è rappresentato dalle liberalizzazioni, da intendersi – **in senso proprio** – come *deregulation* di attività o ove il numero dei concorrenti sia predeterminato o comunque limitato da barriere di ingresso erette mediante misure amministrative, abbattimento di dette barriere.
- Il problema è sempre affrontato oggettivamente, ma non più dal punto di vista formale (procedimentale burocratico), ma sostanziale (libertà d'accesso all'iniziativa economica).

La libertà di iniziativa economica

MM



- Privatizzazione semplificazione **liberalizzazione**
- Il terzo passaggio è rappresentato dalle liberalizzazioni, da intendersi – in senso proprio – come *deregulation* di attività o ove il numero dei concorrenti sia predeterminato o comunque limitato da barriere di ingresso erette mediante misure amministrative, abbattimento di dette barriere.
- Il problema è sempre affrontato oggettivamente, ma non più dal punto di vista formale (procedimentale burocratico), ma sostanziale (libertà d'accesso all'iniziativa economica).

La libertà di iniziativa economica

MM



- **Privatizzazione semplificazione liberalizzazione**
- Dal punto di vista generalista, si tende a ricondurre al concetto di liberalizzazione tutta una serie di attività che ricadono chiaramente nell'ambito semplificatorio (prima fra tutte la soppressione dei ruoli camerali).
- In realtà, tolta la liberalizzazione di parte del commercio, grandi esempi di liberalizzazioni in Italia non si possono fare.

La libertà di iniziativa economica



Dalla DIA alla SCIA



- La DIA come esempio di semplificazione
- D.LGSL 112 1998

- ART. 22, COMMA 3
- 3. È subordinato ad una **denuncia di inizio attività** l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:
- **a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46 ;**
- **b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;**
- **c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122**

Dalla DIA alla SCIA



La DIA come esempio di semplificazione

Dpr 558/99

- **ART. 11. *Esercizio dell'attività sul territorio nazionale.***
- **1. Alle procedure di cui agli articoli 7, 9 e 10 del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo **19** della legge 7 agosto 1990, n. 241.**

Dalla DIA alla SCIA



- **La DIA da denuncia a dichiarazione (d'inizio attività)**
- *D.L. 35/05 convertito in legge 80/05 art. 3. Semplificazione amministrativa.*
- 1. L'articolo **19 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), è sostituito dal seguente**: «Art. 19. Dichiarazione di inizio attività. 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le **domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti** e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, **è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata**, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Dalla DIA alla SCIA

MM



- **La DIA da denuncia a dichiarazione (d'inizio attività)**
- 2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.
- 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.
- 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

Dalla DIA alla SCIA

MM



La dia dopo la legge 80 (modello tradizionale)

DIA

La p.a. è in una posizione di inerzia ex lege

Trenta giorni

Inizio attività

CIA

La p.a. opera i controlli (30 giorni) as...
eventualmente un termine per conformarsi

Si consolida

La P.a. inibisce

• autotutela



- I commi da 4 a 6 dell'articolo 9 della legge n. 69 del 2009 hanno introdotto rilevanti novità nella struttura della procedura nota come "dichiarazione di inizio attività" di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

L'articolo 19 dopo la legge 69/09



- «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, **l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente**».

L'articolo 19 comma 2

MM



- «L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, *o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,* adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni».

L'articolo 19 comma 3

MM

FLOW CHART RIASSUNTIVO

DIA



La p.a. è in una posizione d'attesa
Entro trenta giorni

CIA

La p.a. opera i controlli

Si consolida

La P.a. inibisce
autotutela



Il legislatore compendia tutti i principi sopra evidenziati nella formulazione della SCIA che, data l'immediatezza il rinvio delle verifiche *ex post*, i termini decadenziali per l'amministrazione, in sostanza afferma il principio per cui l'iniziativa economica è LIBERA e la P.A. non deve frapporre ostacoli all'esercizio di tale libertà, né procedurali, né di tempo. Il tutto come si vedrà appare indefettibile nella catena che consente la nascita dell'impresa in un giorno.

Dalla DIA alla SCIA

MM



Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale **il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale**, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è **sostituito da una segnalazione dell'interessato**, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria

Il nuovo articolo 19

MM



- La segnalazione è corredata dalle **dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà** per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al DPR 445 **nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati**, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all', relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, **essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni**, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, **salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.**

Il nuovo articolo 19

MM



- L'attività oggetto della segnalazione **può** essere iniziata **dalla data della presentazione** della segnalazione **all'amministrazione competente.**

Il nuovo articolo 19 comma 2



- L'amministrazione competente, in caso di **accertata** carenza dei requisiti e dei **presupposti** di cui al comma 1, nel termine di **sessanta giorni** dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di **divieto di prosecuzione dell'attività** e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, **l'interessato provveda a conformare** alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, **in ogni caso non inferiore a trenta giorni**.

Il nuovo articolo 19 comma 3 *MM*



- È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di **autotutela**, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. **In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci**, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui DPR 445, può **sempre e in ogni tempo** adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Il nuovo articolo 19 comma 3 *MM*



- Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è **consentito intervenire solo** in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Il quarto comma

MM



- Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni

Il sesto comma



IL SUAP



- Questo è il sostrato culturale e l'insieme dei presupposti giuridici sui quali nasce il nuovo SUAP.
- Il vecchio SUAP fu introdotto (proprio nella logica della semplificazione) dalla legge 447/98, ma non è di questo che oggi stiamo parlando
- Non è di questo che parla il decreto 59 quando dice "tramite il SUAP".
- Il nostro SUAP è quello dell'articolo 38 del DL 112/08

IL SUAP



■ D.L. 112/08 convertito in legge 133

■ Art. 38 *Impresa in un giorno*

- 1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'*articolo 41 della Costituzione*, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
- 3. Con **regolamento**, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dello sviluppo economico ...
- a) attuazione del principio secondo cui, **salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40**, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva **in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento**, ivi comprese quelle di cui all'*articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*;
- a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'*articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40* e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;
- b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;



- c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
- ❖ d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI
 - ❖ e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
 - ❖ f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli [articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241](#);
 - ❖ g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
 - ❖ h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione precedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.




LA FILIERA NORMATIVA

IL SUAP



~~445~~




Com.unica




159/160


SWAP




38



DIRETTIVA
SERVIZI



SCIA





LA DISCIPLINA DEL SUAP

IL SUAP

MM



- I decreti 159 e 160 vanno letti insieme
- Ed a loro volta vanno letti con disciplina SCIA e con decreto 59 e quindi a monte con la direttiva servizi.
- **Infatti:** il DPR 160 definisce il SUAP quale **unico soggetto pubblico** di riferimento territoriale **per tutti i procedimenti** che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi...le domande, sono presentate esclusivamente in **modalità telematica**...il SUAP **provvede all'inoltro telematico** della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento

IL SUAP



- Ma il DPR 159 definisce le agenzie delle imprese **soggetti privati**, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria...
- E ne fissa l'ambito operativo: le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e, **fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione**, in caso di istruttoria con esito positivo, **rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività**.
- Il DPR 160 si limita a distinguere al Capo III (procedimento automatizzato) ed al Capo IV (procedimento ordinario) due macrocategorie

IL SUAP

MM



- TAR FVG 28 giugno 2007, n. 466: nei provvedimenti autorizzatori facenti capo alla CCIAA, non c'è alcun potere autoritativo della CCIAA stessa. **Manca la discrezionalità amministrativa della CCIAA.**
- Tutti i principali atti autorizzatori (in senso lato) del registro delle imprese sono ricondotti all'alternativa **agenzia per le imprese – registro delle imprese.**
- Ma l'art. 6 del 160 dice che il soggetto interessato **può** avvalersi dell'Agenzia
- Nulla proibisce che a norma dell'art. 38 l'Agenzia svolga solo attività istruttoria a sostegno del SUAP.

IL SUAP

MM



- Il titolo autorizzatorio rilasciato dall'Agencia o dal SUAP è quello già previsto dall'art. 38 lettera e) che afferma che l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico
- Principio ribadito dall'art. 5, § 5, del 160, "a seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività".
- E che non può prescindere dalla SCIA

IL SUAP

MM



- Il portale impresainungiorno tra le altre cose ex art. 3 del DPR 160
 - prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica;
- L'art. 6, comma 4, del 160 afferma che L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.
- Sono due procure diverse: la prima è operativa, la seconda consultiva.
- Per la prima se le modalità sono le stesse previste per comunica, si applica 3616/C

IL SUAP

MM



- L'art. 5 del 160, ribadisce il principio dell'art. 25, comma 3, del 59, affermando che la SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4. (che può essere presentata anche da Ag.Imprese)
- La SCIA sarà completa di tutti gli allegati anche tecnici.
- Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti,

II SUAP e la SCIA



- A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'*articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, può avviare immediatamente l'**intervento** o l'**attività**.
- E come si coordina l'immediato inizio dell'attività (la ricevuta costitutiva) con la tempistica SCIA?
- Lo precisa l'ultimo comma dell'art. 5 del 160: il **silenzio** maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

II SUAP e la SCIA



- **Attenzione!!!**
- La SCIA presentata tramite com.unica trasforma l'ufficio del registro delle imprese in (pre)SUAP, e ciò significa che attraverso la com.unica possono essere veicolate vicende giuridiche totalmente estranee a quelle tipicamente registro delle imprese (ad es. SCIA edilizie e ciò spiega una serie di incisi previsti dalla normativa)

II SUAP e la SCIA



SCIA

TELEMATICA

SUAP (UNICO ACCESSO)

AGENZIA PER LE IMPRESE

IMPRESAINUNGIORNO.IT

ARPA

SUE

VV.FF.

ASL

Diagramma di flusso del SUAP

MODELLO TRADIZIONALE

MM



SCIA

TELEMATICA

CCIAA (UNICO ACCESSO)

REGISTRO DELLE IMPRESE – INPS – INAIL – A.E. – CPA – DPL

SUAP

ASL ARPA

SUE VV.FF.

Diagramma di flusso del SUAP

MODELLO COM.UNICA 3° COMMA

MM



- **SUAP + SCIA + COM.UNICA & Ag.Imprese**
- L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. (mod. tradizionale)
- L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'*articolo 5*. (tramite com.unica)

II SUAP e la SCIA



SUAP e COM.UNICA

- **Art. 9 Legge Bersani bis - La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.**
- **L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che **costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge****
- **DPR 160 - L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che **costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato**. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati.**

COM.UNICA & SUAP

MM



Com.unica
Nascita giuridica



SUAP
Nascita fattuale

Da com.unica al SUAP



CHI E' L'AGENZIA PER LE IMPRESE



DPR 159, ARTICOLO 2, COMMA 1

- 1. Le Agenzie sono **soggetti privati**, **dotati di personalità giuridica** e costituiti **anche** in forma societaria. Per l'esercizio delle attività di cui al Regolamento SUAP le Agenzie devono ottenere l'accreditamento ai sensi del presente regolamento.

L'Agenzia per le Imprese

MM



DPR 159, ARTICOLO 2, COMMA 2

- Possono costituirsi in Agenzia in forma **singola** o **associata**:
- a) salve le disposizioni attuative del capo II del *regolamento (CE) n. 765/2008* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del predetto regolamento;
- b) organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere secondo le vigenti disposizioni;
- c) associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali;
- d) centri di assistenza tecnica di cui all'*articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'*articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165*, ed altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base delle leggi regionali di settore;
- e) studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza.



COME NASCE L'AGENZIA PER LE IMPRESE



- L'art. 2 dell'allegato al DPR 159 afferma:
- L'istanza, predisposta in modalità informatica e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indica - per ciascuna attività economica ed ogni ambito territoriale per cui è chiesto l'accreditamento - le attività che l'istante intende svolgere e le amministrazioni coinvolte, e deve contenere:
 - - copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto depositato presso il Registro delle Imprese;

Come nasce l'agenzia delle imprese *MM*



- L'Agencia non può esercitare se non accreditata presso il Ministero
- Il MiSE analizzerà elementi **formali** (iscrizione al registro delle imprese, forma...), **misti** (polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per le quali viene richiesto l'accREDITAMENTO, valida per tutta la durata dell'accREDITAMENTO stesso) **sostanziali** (documentazione comprovante il possesso di una struttura tecnico amministrativa rispondente a criteri di **competenza**, **indipendenza** e **terzietà**)

COME NASCE L'AGENZIA PER LE IMPRESE? *MM*



COSA FA L'AGENZIA PER LE IMPRESE



DPR 159, ARTICOLO 2, COMMA 3

- Le Agenzie **accertano** e **attestano** la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e, **fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione**, in caso di istruttoria con esito positivo, **rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio** per l'esercizio dell'attività.

Cosa fa ... l'Ag. Imprese

MM



DPR 159, ARTICOLO 2, COMMA 3

- nel caso di capo III del 160 (attività non discrezionale), l'agenzia verifica, dichiara la conformità e trasmette a SUAP
- il SUAP sostanzialmente archivia e non decorrono i termini della SCIA (60 gg.)
- si ha una traslazione del potere di verifica dalla CCIAA all'Agenzia.
- la verifica da ex post diventa ex ante

Cosa fa ... l'Ag. Imprese



- TAR FVG 28 giugno 2007, n. 466: nei provvedimenti autorizzatori facenti capo alla CCIAA, non c'è alcun potere autoritativo della CCIAA stessa. **Manca la discrezionalità amministrativa della CCIAA.**
- Tutti i principali atti autorizzatori (in senso lato) del registro delle imprese sono ricondotti all'alternativa **agenzia per le imprese – registro delle imprese.**
- Ma l'art. 6 del 160 dice che il soggetto interessato **può** avvalersi dell'Agenzia
- Nulla proibisce che a norma dell'art. 38 l'Agenzia svolga solo attività istruttoria a sostegno del SUAP.

Gli atti discrezionali



- Il titolo autorizzatorio rilasciato dall'Agenzia è quello già previsto dall'art. 38 lettera e) che afferma che l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico
- Principio ribadito dall'art. 5, § 5, del 160, "a seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività".
- E che non può prescindere dalla SCIA

L'AGENZIA E IL SUAP



**DOVE SI RIVOLGE
L'AGENZIA PER LE
IMPRESE**



- In caso di attività **non** discrezionale (art. 6 DPR 160) l'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. **Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati** Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche
- Più che una presentazione è un mero deposito.

L'AGENZIA E IL SUAP

MM



In caso di attività' discrezionale (art. 7 DPR 160) le istanze per l'esercizio delle attività discrezionali sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di sospensione, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale.

- **Più che una presentazione è una vera istanza:** l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP.
- Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.

L'AGENZIA E IL SUAP

MM